



Provincia di Bergamo
Assessorato Protezione Civile

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO E IL GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE – AREA ZINGONIA DALMINE PER LA COSTITUZIONE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE

- La Provincia di Bergamo ha una serie di competenze in tema di Protezione Civile previste dalla normativa statale e regionale, tra cui la Legge 225/92 , il D.Lgs 112/98, la Legge Regionale 16/2004),
- che l'art. 6 comma 1 della Legge 225/92 prevede che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile gli enti locali possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di sviluppare la cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione, addestramento ed intervento anche in emergenza;
- la Regione Lombardia (DGR n. VIII/09206 del 30 marzo 2009, DGR n. VIII/011470 del 3 marzo 2010 e relativi Decreti di attuazione):
 - ha bandito una gara a livello europeo per l'implementazione di mezzi e materiali del sistema regionale di protezione civile, ed in particolare per l'acquisto di veicoli ed attrezzature specifiche per l'allestimento delle Colonne Mobili Provinciali;
 - ha disposto la concessione in comodato d'uso alla Provincia di Bergamo dei beni della Colonna Mobile Provinciale per lo svolgimento di attività di protezione civile ed approvato i contenuti dei contratti di comodato d'uso,
 - ha previsto che la Provincia, per ottimizzare la gestione operativa dei materiali, possa cedere ad organizzazioni di volontariato l'uso dei beni nel caso di mezzi e attrezzature assegnati per la costituzione delle colonne mobili provinciali;
- è in fase di realizzazione da parte della Provincia il primo lotto del Centro Polifunzionale di Emergenza di protezione civile in Azzano S.Paolo, dove dovranno essere stoccate le attrezzature della Colonna Mobile Provinciale;
- al fine di definire un quadro organizzativo e gestionale idoneo a consentire l'impiego dei mezzi ed attrezzature che permetta una efficace risposta complessiva in caso di emergenze di protezione civile, si rende opportuno assegnare gli stessi a Organizzazioni di Volontariato di protezione civile attraverso un protocollo operativo che disciplini i rapporti con la Provincia;

La **Provincia di Bergamo** (C.F. 8000 4870160) - nella persona del Dirigente del Servizio Protezione Civile dott. Alberto Cigliano, domiciliato per la carica presso la Provincia di Bergamo (di seguito denominata Provincia)

E

IL GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE – AREA ZINGONIA DALMINE CF./P.IVA 00232910166, nella persona del Dirigente del Servizio di Protezione civile del comune di Dalmine (capofila) Dott. Aniello Amatruda, domiciliato per la carica presso il comune di Dalmine, Piazza Libertà n. 2

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto

Oggetto del presente protocollo è l'impiego GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE – AREA ZINGONIA DALMINE in qualità di componente della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile (CMP) per interventi in emergenza di livello provinciale o extra provinciale, esercitazioni ed eventi anche al di fuori del territorio provinciale.

Art.2 Modalità di attuazione e compiti

Per le finalità di cui sopra il Gruppo Intercomunale si impegna a:

1. garantire, in ogni caso e indipendentemente da impegni derivanti da emergenze o da attivazioni da parte delle autorità di protezione civile, una disponibilità di personale e mezzi esclusivamente a favore della Provincia, preventivamente concordati ed alle seguenti condizioni:
 - assicurare la piena operatività del modulo IDRAULICO e dei volontari necessari per le attività di cui al presente protocollo, entro:
 - due ore dall'attivazione del modulo;
 - un'ora dall'attivazione nel caso di utilizzo parziale dei beni del modulo;
2. definire con il Servizio Protezione Civile della Provincia procedure di attivazione in relazione ai contenuti del presente protocollo operativo;
3. utilizzare, nelle attività svolte in relazione al presente protocollo, volontari che siano iscritti ed operativi, con idonea divisa ed i necessari dispositivi di protezione individuali, nonché specificamente formati secondo i criteri definiti dalla Scuola Superiore di Protezione Civile dell'I.R.E.F. di Regione Lombardia;
4. utilizzare il logo del Servizio Protezione Civile della Provincia sulle divise dei volontari, sui mezzi utilizzati e nelle attività svolte in relazione al presente protocollo operativo;

5. stipulare idonea polizza assicurativa per i volontari impegnati nelle attività svolte in relazione al presente protocollo operativo, polizza che copra anche i rischi connessi alle attività derivanti dalla partecipazione alla CMP e dall'utilizzo dei mezzi ed attrezzature assegnati;
6. stipulare idonea polizza assicurativa per i danni a terzi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al presente protocollo;
7. garantire l'intervento minimo dei volontari necessari alla piena funzionalità del modulo IDRAULICO, secondo il seguente schema operativo:
 - nr. 10 volontari così composti: nr. 2 squadre da 4 ed una da 2 volontari:
 - una squadra da due volontari per l'utilizzo della insacchettatrice;
 - una squadre da quattro volontari logistica, comunicazioni radio ed utilizzo attrezzature;
 - una squadra da quattro volontari per l'utilizzo del battello e supporto logistico.

Per le finalità di cui sopra la Provincia si impegna a:

1. assicurare i veicoli contro la responsabilità civile per i danni a terzi, incendio e furto;
2. attivare le procedure, in conformità con la normativa vigente, per l'impiego dei volontari in caso di esercitazioni ed emergenze;
3. garantire idoneo supporto alle attività poste in essere tra il Gruppo Intercomunale, gli enti e le autorità territoriali competenti in materia di protezione civile, nonché con le altre organizzazioni di volontariato;
4. convocare periodicamente delle riunioni per il coordinamento e la programmazione delle attività previste nel presente documento, nonché dell'efficacia del relativo sistema di cooperazione;
5. fornire i beni di cui art. 4, lettera m), previa attenta analisi delle necessità e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Articolo 3 *(beni)*

1. Il Gruppo Intercomunale accetta i beni come descritti nell'allegato "A", quale primo lotto, nello stato di fatto in cui si trovano, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata concordati.
2. La consegna dei beni avverrà progressivamente in funzione delle assegnazioni da parte della Regione, e sarà documentata mediante redazione di apposito verbale sottoscritto tra le parti.
3. I beni oggetto del protocollo operativo fanno parte della Colonna Mobile Provinciale (CMP) di Bergamo e potranno essere integrati con apposito verbale di consegna per i beni che verranno successivamente assegnati in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, capoverso n.5.

Articolo 4

(obblighi del Gruppo Intercomunale Dalmine-Zingonia)

1. Il Gruppo Intercomunale si assume la responsabilità dell'attuazione dei compiti attribuiti in relazione ai punti del presente protocollo operativo.
2. Il Gruppo Intercomunale può usare i beni oggetto del presente atto secondo la loro naturale destinazione; in ogni caso, tale uso deve essere compatibile con le esigenze di protezione civile.
3. Il Gruppo si impegna a mantenere i beni in piena efficienza, salvo il naturale logorio, e a custodirli in un luogo idoneo anche dal punto di vista della sicurezza e coperto, che si individua in Dalmine alla via Fiume Adda presso la sede del Gruppo Intercomunale.
4. Per i beni inseriti nella colonna mobile provinciale, in caso di mobilitazione della stessa il Gruppo si impegna a rendere i beni immediatamente disponibili a favore dell'autorità procedente. In tal caso, si osserva anche il successivo articolo 9.
5. Il Gruppo Intercomunale si impegna in particolare a:
 - a. garantire un contatto operativo H24 per le esigenze del presente protocollo;
 - b. utilizzare i beni e le attrezzature nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza;
 - c. garantire la piena funzionalità complessiva del modulo e delle singole componenti, affinché lo stesso sia sempre operativo per l'impiego in emergenza;
 - d. consentire l'uso dei beni esclusivamente a personale adeguatamente formato e dotato delle autorizzazioni necessarie secondo la normativa vigente (es. patenti, abilitazioni etc.);
 - e. organizzare periodiche attività esercitative e formative per verificare l'addestramento dei volontari e la funzionalità dei beni;
 - f. vigilare affinché i volontari impiegati osservino le indicazioni del presente protocollo e quelle operative fornite dalla Provincia;
 - g. provvedere alle verifiche di efficienza dei beni previste per legge (es. revisioni e collaudi periodici, verifica emissioni, ecc.), nel rispetto delle scadenze disciplinate dalla normativa di settore;
 - h. trasmettere alla Provincia, ogni quadrimestre, una relazione sull'utilizzo dei beni nella quale siano indicati anche il chilometraggio effettuati dai veicoli ed il riepilogo degli interventi per i quali gli stessi sono stati utilizzati;
 - i. dare comunicazione preventiva alla Provincia di ogni uso di mezzi ed attrezzature non pianificato con la stessa, a mezzo fax/email o anche telefonicamente nel caso di emergenze;
 - j. segnalare tempestivamente alla Provincia ogni anomalia o guasto, che impedisca il corretto funzionamento dei beni;
 - k. inviare alla Provincia un dettagliato rapporto di servizio in ordine agli incidenti che abbiano coinvolto i mezzi oggetto di assegnazione al fine di accertare eventuali comportamenti colposi e/o dolosi dei consegnatari;
 - l. tenere per ogni bene / mezzo un registro in cui siano diligentemente annotati:
 1. data, orari, motivazioni, località, volontario, utilizzatore ed eventuali novità;
 2. per i veicoli anche i chilometri percorsi ed i rifornimenti di carburante;
 3. gli interventi di manutenzione effettuati;
 - m. segnalare alla Provincia eventuali necessità di beni o attrezzature ritenute fondamentali per il funzionamento, la piena operatività o l'implementazione di quanto assegnato.
6. E' fatto assoluto divieto al Gruppo Intercomunale di cedere a qualsiasi titolo a terzi l'uso dei beni.

7. La Provincia si riserva di verificare in ogni tempo, anche presso il Gruppo, i dati relativi all'uso dei beni e lo stato di conservazione degli stessi.

Articolo 5

(referenti e modalità di comunicazione)

1. Le parti indicano come referenti del presente atto, l'ing. Roberto Antonelli per la Provincia, e la signora Raffaella Cattaneo per il Gruppo Intercomunale Dalmine-Zingonia.
2. Le parti concordano altresì di indicare quale modalità di notificazione e di comunicazione ai fini del presente atto, ove non diversamente disposto, la trasmissione via telefax o per posta elettronica.
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione ai rispettivi recapiti.

Articolo 6

(manutenzione ed interventi migliorativi)

1. Il Gruppo Intercomunale provvede agli interventi di manutenzione dei beni previa autorizzazione della Provincia, nel rispetto delle clausole previste dalla garanzia dei singoli beni e di quanto disposto dall'art.10.
2. Il Gruppo non potrà effettuare in autonomia alcuna modifica al bene, neppure migliorativa, se non previa richiesta ed autorizzazione scritta della Provincia; fermo restando che esse rimarranno di proprietà della Regione.

Articolo 7

(segni distintivi)

1. I beni verranno consegnati con il logo ufficiale di Regione Lombardia, come individuato dalla normativa vigente.
2. E' fatto divieto di cancellare o modificare, in tutto o in parte, il logo della Regione Lombardia apposto sui beni.
3. Il Gruppo Intercomunale può apporre altri segni distintivi solo se espressamente autorizzata dalla Provincia, segni distintivi che dovranno essere facilmente rimovibili in caso di riconsegna dei beni.

Articolo 8

(divieto di cessione dell'atto)

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente atto.

Articolo 9

(attivazione colonne mobili)

1. L'attivazione per l'utilizzo dei beni della CMP può essere disposta autonomamente dalla Provincia o su richiesta di Regione Lombardia.
2. I beni appartenenti alla Colonna Mobile Provinciale possono essere attivati, per interventi di emergenza o esercitativi, anche al di fuori del territorio provinciale o regionale, anche a integrazione di altre Colonne Mobili Provinciali e/o della Colonna Mobile Regionale.

Art.10

Disposizioni finanziarie ed oneri

Per l'attuazione del presente protocollo operativo, la Provincia eroga un **rimborso spese** onnicomprensivo di ogni imposta e tassa, il cui importo massimo è pari a 5.000,00= euro, per le spese sostenute e in ogni caso non coperte dai rimborsi che il Gruppo potrà ricevere ai sensi del DPR 194/2001.

In particolare saranno rimborsate le spese sostenute e relative a:

1. manutenzione e adeguamento dei beni (per gli interventi superiori a 200 euro dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia allegando la scheda manutenzione del bene e relativo preventivo);
2. carburante (la documentazione giustificativa dovrà essere costituita dalla ricevuta del distributore e dalla scheda carburante);

All'atto della esecutività del provvedimento verrà concesso un acconto pari a 2.000,00= euro, anche al fine di fare fronte a situazioni di impiego dei volontari e dei beni in emergenza; tale acconto sarà recuperato in sede di rendicontazione finale.

L'erogazione dei rimborsi spese avverrà in tre rate quadrimestrali, previa presentazione di relazione delle attività svolte unitamente alle rendicontazione e documentazione giustificativa delle spese sostenute così come richiesta nel presente protocollo.

Articolo 11

(durata)

Il presente contratto dura un anno a partire dalla data della sottoscrizione.

Articolo 12

(clausola risolutiva espressa)

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., le parti convengono espressamente che il presente protocollo operativo si risolve in ogni momento nel caso di violazione da parte del Gruppo delle clausole di cui al presente atto e in ogni caso per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico.

1. Nei casi di cui al precedente comma, la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia comunica, con raccomandata A.R., che intende valersi della presente clausola.
2. I beni dovranno trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso. La riconsegna avverrà tramite accertamento in contraddittorio e redazione di processo verbale.

Il Gruppo Intercomunale risponde del deperimento che ecceda l'ordinario, a lui direttamente o indirettamente imputabile, per colpa o dolo, anche mediante il pagamento delle somme occorrenti per il ripristino del bene nelle stesse condizioni di consegna.

Nulla è dovuto in termini economici in caso di riconsegna anticipata, salvo le spese già sostenute e documentate.

Articolo 13

(esclusione di responsabilità)

La Provincia è tenuta indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per i danni arrecati a persone e/o cose derivanti dall'uso dei bene oggetto del presente comodato.

Articolo 14

(modalità di restituzione dei beni)

Per la restituzione dei beni sarà redatto apposito verbale a firma del Dirigente del Servizio Protezione Civile, controfirmato per conoscenza e accettazione dal Gruppo Intercomunale.

Articolo 15

(controversie)

Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Bergamo.

Articolo 16

(rinvio)

Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bergamo , li.....

Per la Provincia

Per il Gruppo Intercomunale

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. le parti approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:

Articoli 2, 4, 6, 8, 9, 12 e 13

Per la Provincia

Per il Gruppo Intercomunale

ALLEGATO "A"

1 . modulo RICERCA PERSONE

Descrizione	TARGA	MATRICOLA
carrelli trasporto container 10'		
pulmini 9 posti con gabbie e gancio traino		

2 . modulo KIT IDRAULICO

elettropompa sommergibile per svuotamento		
motoseghe		
sacchi di juta (n. 3750)		
gruppi illuminanti 800/1000 Watt		
battello pneumatico soccorso alluvionale		IT-ARI 63176 D011
insacchettatrice carrellabile		21004335
motopompa autoadescante 2500 l/min		3656
motopompa autoadescante 800 l/min		16
tende pneumatiche 4 archi		
torre faro 4 kw		
gruppo elettrogeno 5kw		
container 10"		
Carrelli trasporto container 10"		
autotelaio cabinato 180 q.li pianale trasporto container con gru		ZCFA1TM0402564919
fuoristrada cabina 4 posti con gancio di traino 35 q.li IVECO MASSIF	EB457VB	UA2PAS40V0C100134

3 . modulo PRONTA PARTENZA H6

brande pieghevoli con materasso per operatori p.c.		
elettropompa per svuotamento		
estintori		
set tavoli e panche		
serbatoi acqua 1000 l		
serbatoio gasolio 900 l		
tenda mensa		
tende pneumatiche 4 archi		
tende pneumatiche 4 archi		
gruppo elettrogeno 60 kw		
torre faro 4 kW		
container 10"		
cucine carrellate		
moduli docce da 10"		
moduli gabinetti da 10"		
pulmino 9 posti	DW368GT	AO36910T009
pulmino 9 posti	DW367GT	AO36909T009
modulo bagno monoblocco Simplex		I.R.03B
carrelli trasporto container 10"		
semirimorchi per trattore stradale lunghezza 40'		
fuoristrada cabina 4 posti con gancio di traino 35 q.li - IVECO MASSIF	EB458VB	UA2PAS40V0C100135
fuoristrada cabina 4 posti con gancio di traino 35 q.li - IVECO MASSIF	EB459VB	UA2PAS40V0C100136
fuoristrada cabina 4 posti con gancio di traino 35 q.li - IVECO MASSIF	EB460VB	UA2PAS40V0C100137
autotelaio cabinato 180 q.li con pianale trasporto container con gru		ZCFA1TM0402564920
autotelaio cabinato 180 q.li con pianale trasporto container con gru		ZCFA1TM0402564921

4 . modulo TELECOMUNICAZIONI

mezzo mobile telecomunicazioni		
--------------------------------	--	--